



**FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO AL
SERVIZIO DI PROMOZIONE DEL CREDITO**
(Le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono
offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del codice civile)

**DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE
OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI**
(Provvedimento di Banca d'Italia 29 luglio 2009 - integralmente ripubblicato il 22/06/2012)

SEZIONE I - INFORMAZIONI SU UNIONFIDI

UNIONFIDI PIEMONTE - Società Cooperativa di garanzia collettiva fidi, confidi intermediario finanziario vigilato iscritto nell'Albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993 (TUB), con decorrenza 05/05/2016, codice identificativo n. 19548, posta elettronica info@unionfidi.com, PEC unionfidi@unionfidi.legalmail.it, iscritto al n. 01725030017 del Registro delle Imprese di Torino, medesimo numero di Codice Fiscale e di Partita IVA, iscritto al n. A107394 dell'Albo delle Società Cooperative. Sede legale e direzione generale in Torino (10126) presso il Lingotto Business Center, via Nizza 262/56, telefono 011.2272-411, telefax 011.2272-455; Sede secondaria in Cosenza (87100) Corso Luigi Fera 72, telefono 0984.482191, fax 0984.825621.

SEZIONE I BIS - INFORMAZIONI ULTERIORI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE

Il soggetto (PMI, cliente) che si avvale dell'offerta fuori sede non deve riconoscere a Unionfidi alcun costo od onere aggiuntivo.

a cura del soggetto incaricato dell'offerta (dati e qualifica del soggetto incaricato da Unionfidi)
Sig. _____ Qualifica _____
Società _____
con ufficio e indirizzo in _____
telefono fisso _____ telefono cellulare _____
fax _____ indirizzo e-mail _____
ISCRITTO all'ALBO _____ al n° _____

Il sottoscritto (nome e cognome del cliente) _____
in qualità di legale rappresentante dell'azienda _____
attesta di aver ricevuto dalla persona sopra indicata, prima della conclusione del contratto:
- il presente Foglio Informativo, composto di n. 3 pagine, e la Guida ABF.
Luogo e data, _____ Timbro e Firma _____

SEZIONE II - CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO OFFERTO

Nell'ambito della missione istituzionale di agevolare l'accesso delle PMI al credito mediante rilascio collettivo di garanzie, Unionfidi può svolgere altre attività eventualmente consentite dalla legge (art. 106, comma 1, TUB), nonché attività connesse e strumentali. Tra esse – come indicato dalle disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari dettate dalla Banca d'Italia – Unionfidi può svolgere attività di promozione per favorire la concessione di finanziamenti.

Nell'ambito di tale attività di promozione, l'incarico viene conferito ad Unionfidi senza attribuzione del potere di rappresentanza del cliente e, di conseguenza, Unionfidi non potrà rendere o accettare dichiarazioni o comunque compiere atti che impegnino il cliente nei confronti di banche o altri intermediari finanziari. Parimenti Unionfidi non può concludere contratti per conto di banche o intermediari finanziari.



**FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO AL
SERVIZIO DI PROMOZIONE DEL CREDITO**
(Le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono
offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del codice civile)

**DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE
OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI**
(Provvedimento di Banca d'Italia 29 luglio 2009 - integralmente ripubblicato il 22/06/2012)

La consulenza finalizzata alla promozione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti integra l'attività di promozione e quest'ultima, ad ogni buon conto, non comporta alcuna certezza in relazione alla positiva conclusione della promozione stessa e, più specificamente, in ordine ai tempi e/o alle modalità di approvazione delle richieste di finanziamento, all'entità delle spese d'istruzione praticate da banche o da intermediari finanziari, alla concreta concessione ed erogazione del finanziamento richiesto. Le trattative per la definizione del finanziamento sono di esclusiva competenza del cliente e dell'istituto di credito e, di conseguenza, nessuna responsabilità sarà ascrivibile ad Unionfidi per la mancata concessione del finanziamento.

SEZIONE III - CONDIZIONI ECONOMICHE

Unionfidi non percepisce denaro per ragioni che non siano quelle indicate nel Foglio Informativo. Nessun imprenditore è autorizzato ad offrire, e tanto meno a corrispondere, agli incaricati di Unionfidi, costi od oneri aggiuntivi, oltre a quelli indicati nel Foglio Informativo. Nessun incaricato di Unionfidi è autorizzato a chiedere, e tanto meno ad incassare, costi od oneri aggiuntivi, oltre a quelli indicati nel Foglio Informativo.

Corrispettivo per l'attività di promozione – A seguito di delibera di concessione del finanziamento da parte dell'istituto finanziatore, il corrispettivo è pari al 3% (tre per cento) una tantum del capitale deliberato dall'istituto. Il corrispettivo è dovuto anche se la delibera di finanziamento è adottata nei sei [6] mesi successivi alla scadenza dell'incarico.

Penale per violazioni – In caso di revoca dell'incarico e/o violazione dell'esclusività e/o di rinuncia al finanziamento dopo la delibera di concessione da parte dell'istituto, il cliente corrisponde ad Unionfidi una penale pari al 10% del corrispettivo stabilito.

Imposte – L'IVA è a carico del Cliente ove lo stesso non sia già socio del confidi. L'operazione è esente IVA per i Clienti che siano anche soci del confidi. L'imposta di bollo, anticipata da Unionfidi nella misura dovuta per legge, è sostenuta dal Cliente che la rimborsa se e quando richiesta. L'imposta di registro, dovuta solo in caso d'uso, è solidalmente ripartita tra le Parti.

Altre spese a carico del cliente – Non sono previsti ulteriori oneri, commissioni o altre spese a carico del cliente, in favore di Unionfidi, in esecuzione del presente contratto.

**SEZIONE IV – SINTESI DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'OPERAZIONE
RELATIVE AI PRINCIPALI DIRITTI, OBBLIGHI E LIMITAZIONI NEI RAPPORTI COL CLIENTE**

Finalità, durata, esclusività ed irrevocabilità del contratto – Il contratto di promozione è finalizzato a reperire un contratto di finanziamento presso intermediari del credito. L'incarico inerente il contratto di promozione ha durata di sei [6] mesi dalla sottoscrizione e per tale periodo è irrevocabile. L'incarico è conferito in forma esclusiva.

Diritti del Cliente – Il Cliente ha diritto di ricevere, prima della conclusione del contratto di promozione, la documentazione contrattuale ed il Foglio informativo contenente informazioni su Unionfidi, sulle caratteristiche e sui rischi tipici del servizio offerto, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole che regolano il contratto di promozione. Il Cliente ha diritto alla consulenza necessaria all'esecuzione dell'incarico medesimo secondo un comportamento improntato a criteri di diligenza, correttezza, buona fede e rispetto degli ordinari obblighi di riservatezza. Il Cliente ha, infine, facoltà di recedere dal contratto di promozione entro sette [7] giorni dalla sottoscrizione dello stesso.

Obblighi del Cliente – Il Cliente ha l'obbligo di fornire la documentazione indicata nel contratto di promozione, nonché l'ulteriore rilevante documentazione che fosse richiesta da Unionfidi medesima; di garantire che i dati, le notizie e la documentazione fornita siano autentiche, veritiere, complete ed aggiornate; di dichiarare espressamente di non avere subito protesti, di non aver procedimenti penali pendenti, procedure esecutive in corso, ipoteche iscritte su eventuali beni e/o diritti reali di cui sia titolare; di comunicare tempestivamente le variazioni della sua situazione patrimoniale e qualsiasi notizia rilevante riferita alla propria posizione personale che sia idonea a incidere sulla propria capacità di adempiere alle proprie obbligazioni. In caso di mendacio, verbale o scritto, il Cliente manleva Unionfidi per eventuali responsabilità o danni.

Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie: il cliente può presentare un reclamo ad Unionfidi, con lettera raccomandata A/R o anche per via telematica all'indirizzo reclami@unionfidi.com. Unionfidi deve rispondere entro 30 giorni. In caso di mancata risposta al reclamo o di risposta ritenuta insoddisfacente – ma solo nei casi in cui il contenuto del reclamo stesso soddisfi gli elementi ed i requisiti previsti dal Provvedimento della Banca d'Italia 18 giugno 2009, aggiornato dal



**FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO AL
SERVIZIO DI PROMOZIONE DEL CREDITO**
(Le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono
offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del codice civile)

**DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE
OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI**
(Provvedimento di Banca d'Italia 29 luglio 2009 - integralmente ripubblicato il 22/06/2012)

Provvedimento 13 novembre 2012, in tema di “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” – è possibile presentare un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); In tale eventualità, la gestione del ricorso è disciplinata dalle disposizioni appena citate (per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ovvero chiedere presso le filiali della Banca d'Italia oppure chiedere al confidi stesso). In alternativa al ricorso all'ABF, il cliente può avviare un procedimento di mediazione, secondo le disposizioni del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e ss. mm. ed ii., presso un organismo di mediazione iscritto nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia; l'organismo di mediazione è scelto dal debitore garantito, purché il procedimento si svolga a Torino.

LEGENDA

PMI (Piccola e Media Impresa): è l'impresa o ditta individuale che può chiedere di diventare socia di Unionfidi. I parametri e gli elementi in base ai quali un'impresa / ditta individuale è definita “PMI” sono illustrati nella Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e nel D.M. Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005 in G.U. 12/10/2005 n. 238;

Confidi: consorzi con attività esterna, società cooperative, società consortili per azioni o a responsabilità limitata, che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi e cioè che utilizzano risorse, provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie o clienti, per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte di banche e di altri soggetti operanti nel settore finanziario

Finanziamento a breve termine: credito concesso da un istituto finanziatore di durata inferiore a 18 mesi

Finanziamento a medio lungo termine: credito concesso da un istituto finanziatore di durata pari o superiore a 18 mesi

Testo Unico Bancario: D.Lgs. 1 ° settembre 1993 n. 385 recante il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia

Locale aperto al pubblico: un qualsiasi locale o parte di esso, che sia nella disponibilità esclusiva o non esclusiva di Unionfidi, astrattamente idoneo per lo svolgimento di trattative con la clientela ovvero per la conclusione di contratti. Con elencazione non esaustiva: la sede di Unionfidi, le filiali o altro tipo di uffici territoriali, punti di contatto con la clientela, ecc.

Offerta fuori sede: l'offerta, cioè la sola promozione e/o anche il collocamento, di operazioni e servizi bancari e finanziari svolta in luogo diverso dai locali aperti al pubblico.

Le indicazioni contenute nel presente Foglio Informativo hanno carattere illustrativo e non sostituiscono e/o integrano e/o interpretano i contratti realmente sottoscritti dalle Parti.